

ATTO COSTITUTIVO

L'otto agosto millenovecentonovantasette 8 agosto 1997

In Santarcangelo di Romagna, Via C. Battisti n. 35.
Innanzi a me dottor, Notaio in Rimini,
iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Forlì e Rimini, sono
presenti le signore:

.....
.....
.....
.....
.....

Dette signore, dell'identità personale delle quali io Notaio sono certo,
concordemente rinunciano all'assistenza dei testimoni e, quindi, convengono e
stipulano quanto segue.

Art. 1

Le sopra costituite signore
.....
.....

dichiarano di costituire, come col presente Atto costituiscono un'Associazione
denominata "Banca del Tempo di Santarcangelo"

Art. 2

L'Associazione ha sede in Santarcangelo di Romagna, Via Santarcangioloese n.
1733.

Art. 3

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, ha lo scopo di
sviluppare le relazioni solidali attraverso lo scambio di tempo in servizi e
saperi, di svolgere attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze,
congressi, dibattiti, seminari, ecc.;

di svolgere attività associativa: incontri, manifestazioni tra soci in occasioni
di festività, ricorrenze o altro.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e
ricreativa lecita ed aderire agli scopi del sodalizio.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione fornite dai
propri soci, senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed avente,
pertanto, come unità di quantificazione e di misura, il tempo impiegatovi.

Art. 4

L'associazione è retta dallo Statuto che, previa lettura da me Notaio datane
alle parti, qui si allega sotto la lettera "A" e forma parte integrante del
presente atto.

Art. 5

Il Consiglio Direttivo o di Amministrazione per il primo triennio viene così
costituito

..... Presidente
..... Vice Presidente
..... Consigliere
..... Consigliere
..... Consigliere

Art. 6

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione
durante il primo anno viene determinata in £. 20.000 (lire ventimila).

Art. 7

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le competenti Autorità e quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra, il Consiglio viene facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Art.8

Alle spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.
Io Notaio ho letto ai comparenti, che lo hanno approvato, quest'atto, dattiloscritto, a norma di Legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno, in un foglio per circa quattro pagine.

F.TO

.....
.....
.....
.....
.....
.....

STATUTO

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

Art. 1

E' costituita l'associazione denominata "Banca del Tempo di Santarcangelo" con sede in Santarcangelo di Romagna, Via Santarcangiolo n. 1733; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

La durata dell'Associazione illimitata

Art. 2

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, ha lo scopo di sviluppare le relazioni solidali attraverso lo scambio di tempo in servizi e saperi, di svolgere attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, ecc.;

di svolgere attività associativa: incontri, manifestazioni tra soci in occasioni di festività, ricorrenze o altro.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderire agli scopi del sodalizio.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione fornite dai propri soci, senza alcuna intermediazione di carattere monetario ed avente, pertanto, come unità di quantificazione e di misura, il tempo impiegatovi.

Tali attività, non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato.

L'Associazione può eventualmente rimborsare le spese vive affettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro limiti preventivamente posti dall'assemblea dei soci.

Art. 3

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che rientrino nei suoi scopi.

Essa dovrà comunque mantenere l'indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende sia pubbliche che private, delle organizzazioni sindacali

SOCI

Art. 4

Possono far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri. Possono inoltre assumere la qualifica di socio altre associazioni, nonché circoli ed altri Enti in genere, aventi attività e scopi comunque non in contrasto con quelli dell'associazione.

Possono far parte inoltre dell'associazione Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi culturali, sociali ed umanitari.

I Soci fondatori sono quelli che, per la loro personalità, per la frequenza all'associazione, o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.

Tale qualifica è conferita dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo e, se segue la relativa accettazione, essi assumono tutti i diritti e gli obblighi degli altri soci.

I Soci ordinari sono coloro che, una volta ammessi, partecipano regolarmente alle attività dell'associazione e concorrono alla realizzazione dei suoi scopi.

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta dell'aspirante indirizzata al consiglio direttivo, previa presentazione da parte di un associato, nella quale il candidato si impegna a prestare la propria attività per la realizzazione degli scopi dell'associazione e ad attenersi alle norme del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo, previa valutazione dei requisiti di cui sopra, avendo presente la natura e gli scopi dell'associazione accetta o respinge la domanda nel termine di trenta giorni.

I Soci sostenitori hanno tutti i diritti e gli obblighi degli altri soci e sono tenuti al versamento di una quota annuale almeno doppia di quella ordinaria.

L'ammissione del socie è perfezionata dal versamento della quota associativa,

stabilita e deliberata annualmente dall'assemblea ordinaria, e della contestuale annotazione nel libro soci a cura del consiglio direttivo.

Art. 5

La qualità di socio si perde:

- per recesso, che dovrà essere comunicato per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere di ogni anno;
- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- per comportamenti contrastanti con gli scopi dell'associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per l'istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro di contenuto patrimoniale tra lo stesso socio e l'associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio direttivo.

I soci che, per qualsiasi causa, cessino di far parte dell'associazione.

Art. 6

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- a versare la quota associativa associativa di cui all'art. 4;
- a prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

- a partecipare con diritto di voto all'assemblea;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi ai soci previsti nell'art. 2 del presente Statuto.

Art. 8 - L'Assemblea

Nell'Assemblea, l'associazione ha il suo organo sovrano.

Hanno il diritto dovere di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti soci a qualsiasi categoria essi appartengano.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- determina l'indirizzo generale dell'attività dell'associazione
- elegge i componenti del consiglio direttivo ed attribuisce, tra i medesimi, le relative cariche;
- approva la relazione annuale ed il bilancio;
- delibera su ogni altro oggetto che il presente Statuto o la legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che il consiglio direttivo ritenga opportuno sottoporla.
- stabilisce annualmente la quota associativa;
- approva gli eventuali regolamenti interni dell'associazione, su proposta del consiglio direttivo;
- delibera in merito all'esclusione dei soci.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, ne determina le modalità e nomina i liquidatori fissandone i poteri.

Art. 9 - Convocazione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata a norma dell'art. 20 c.c.:

- almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio;
- quando il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità;
- quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata con qualsiasi mezzo purché vi sia attestazione di ricevimento, dal presidente del consiglio direttivo, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano, personalmente o per delega, tutti i soci e l'intero consiglio direttivo.

Ogni socio, a qualsiasi categoria appartenga, dispone di un voto in assemblea. Nell'assemblea ordinaria, ogni socio può farsi rappresentare da un altro associato, previa delega scritta da acquisire agli atti. Ogni socio può ricevere più di due deleghe.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione, quando siano intervenuti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei soci;

in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti e/o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci;

in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

L'assemblea delibera con votazione a scrutinio segreto per l'elezione a cariche e/o di organismi;

in forma palese per tutte le altre decisioni.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 10 - Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed ha un obbligo di redigere il Bilancio annuale.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, nominati dall'assemblea fra i soci stessi.

Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o di mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del consiglio di alcuno di essi diverso dal presidente, i componenti superstiti del consiglio direttivo provvederanno a sostituirlo cooptando altri soci, i componenti superstiti del consiglio direttivo provvederanno a sostituirlo cooptando altri soci: i componenti così nominati resteranno in carica sino alla prima assemblea: Le dimissioni del presidente e/o della maggioranza dei componenti comporta decadenza dell'intero consiglio direttivo ed i componenti superstiti sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche.

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Le modalità di convocazione sono le stesse previste per l'assemblea all'Art. 9 del presente Statuto.

Il consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; non è in alcun modo ammessa la delega e nelle votazioni, in caso di parità, la proposta sarà da intendersi respinta, fatta

salva comunque la possibilità che la stessa sia ripresentata.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- predisporre il bilancio;
- deliberare sulle domande di adesione all'associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non rientrino nell'ambito delle competenze dell'assemblea dei soci.

Delle riunioni del consiglio direttivo, dovrà essere redatto processo verbale a cura del segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza.

Art. 11 - Il presidente del consiglio direttivo

Il presidente, è nominato dall'assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche:

Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente, anch'esso nominato dall'assemblea.

Al presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'associazione sia nei confronti dei soci che di terzi; la firma del vice-presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del presidente.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

PATRIMONIO BILANCIO

Art. 12

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative annue;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Le quote associative annue, il cui importo non dipende dall'effettivo periodo di permanenza nella qualità di socio, devono essere versate entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio o, per i neo-soci, entro trenta giorni dal momento in cui è stata accolta la domanda di adesione all'associazione.

Le somme ed i beni ricevuti, nonché le loro rendite, sono determinanti esclusivamente al conseguimento degli scopi previsti nel presente Statuto ed ai rimborsi previsti all'Art. 2.

Il socio che, per qualunque motivo, cessa di far parte dell'associazione, perde ogni diritto al patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 13

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e viene chiuso al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo è obbligato a redigere, entro la chiusura dell'esercizio sociale il Bilancio consuntivo e l'inventario, per sottoporli all'approvazione dell'assemblea, nonché la relazione sulla gestione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 14

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio verrà devoluto ad altra organizzazione con analoghi scopi o, in subordine, in base a quanto decideranno i liquidatori o l'assemblea

CONTROVERSIE

Art. 15

Tutte le eventuali controversie tra soci, riguardanti il rapporto associativo, nonché tra questi e l'associazione e/o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge, e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi

dall'assemblea ordinaria; essi giudicheranno ex bono et equo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

NORMA DI RINVIO

Art. 16

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.